



Unione dei Comuni  
della Valle del Sarno

*Bozza definitiva Statuto*



## Indice

<b>TITOLO I – ELEMENTI COSTITUTIVI</b>	<b>6</b>
Articolo 1 -	6
Principi fondamentali	6
Articolo 2 -	6
Finalità	6
Articolo 3 -	8
Sede dell'Unione	8
Articolo 4 - Adesioni all'Unione	8
Articolo 5 - Scioglimento dell'Unione	9
Articolo 6 - Recesso dall'Unione	9
<b>TITOLO II -</b>	<b>9</b>
<b>ORDINAMENTO STRUTTURALE</b>	<b>9</b>
Articolo 7 -	9
Organi dell'Unione	9
Articolo 8 - Status degli amministratori dell'Unione	10
<b>CAPO I – IL CONSIGLIO</b>	<b>10</b>
Articolo 9 - Composizione, elezione e durata del Consiglio	10
Articolo 10 - Consiglieri	11
Articolo 11 - Organizzazione del Consiglio	11
Articolo 12 - Competenze del Consiglio	12
Articolo 13 - Adunanze	12
<b>CAPO II – COMITATO DEI SINDACI</b>	<b>13</b>
Articolo 14 -	13
Comitato dei Sindaci dell'Unione	13
Articolo 15 – Adunanze del Comitato dei Sindaci	14
<b>CAPO III – PRESIDENTE E GIUNTA ESECUTIVA</b>	<b>14</b>
Articolo 16 -	14



Presidente	14
Articolo 17 -	14
Competenze del Presidente dell'Unione	14
Articolo 18 – Giunta esecutiva	15
Articolo 19 -	16
Incompatibilità per i/le componenti degli organi dell' Unione	16
Articolo 20 -	16
Divieto di incarichi e consulenze	16
Articolo 21 -	16
Permessi, indennità	16
Articolo 22 -	16
Regolamenti	16
Articolo 23 -	16
Controllo sugli atti dell' Unione	16
<b>TITOLO III -</b>	<b>16</b>
<b>PARTECIPAZIONE</b>	<b>16</b>
Articolo 24 -	16
Criteri generali	16
Articolo 25 -	17
Consultazioni	17
Articolo 26 -	17
Istanze, osservazioni, proposte	17
Articolo 27 -	18
Referendum consultivo	18
<b>TITOLO IV -</b>	<b>19</b>
<b>FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI</b>	<b>19</b>
Articolo 28 -	19
Convenzioni	19
Articolo 29	19
- Accordi di programma	19



TITOLO V -	19
UFFICI E PERSONALE	19
Articolo 30 -	20
Organizzazione degli uffici	20
Articolo 31 -	20
Personale dell' Unione	20
TITOLO VI -	21
ORDINAMENTO FINANZIARIO	21
Articolo 32 -	21
Ordinamento	21
Articolo 33 -	21
Risorse finanziarie	21
Articolo 34 -	21
Rapporti finanziari con i comuni costituenti l'Unione	21
Articolo 35 -	22
Attività finanziaria	22
Articolo 36 -	22
Bilancio	22
Articolo 37 -	23
Rendiconto	23
Articolo 38 -	23
Controllo interno	23
Articolo 39 -	24
Revisione economico-finanziaria	24
TITOLO VII -	24
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
Articolo 40 -	24
Personale	24
Articolo 41 -	24
Segretario dell' Unione	24



Articolo 42 -	24
Entrata in vigore	24
Articolo 43 -	24
Prima seduta del Consiglio dell'Unione	24



# **Unione dei Comuni della Valle del Sarno**

## **Statuto**

### **TITOLO I – ELEMENTI COSTITUTIVI**

#### **ARTICOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI**

1. L'Unione dei Comuni della Valle del Sarno, nel prosieguo denominata "Unione", è costituita, con decorrenza dal \_\_\_\_\_<sup>1</sup>, per libera adesione dei comuni partecipanti, espressa dai rispettivi consigli comunali, in attuazione dell'Articolo 32 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni, quali individuate nel presente statuto.
2. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Campania e della Provincia di Salerno.
3. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei comuni di Angri, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno, Sarno, Sant'Egidio del Monte Albino, Scafati, San Valentino Torio e Siano.

#### **ARTICOLO 2 - FINALITÀ**

1. L'Unione, ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali ed esercita in forma unificata, per i comuni aderenti, tutte le funzioni connesse alla promozione dello sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento. In particolare sono conferite all'Unione contestualmente alla sua costituzione le seguenti funzioni:
  - a. Servizi sociali e socio - sanitari così come previsti nel Piano di Zona dei servizi socio-sanitari S1 approvato con Accordo di Programma del 21 novembre 2001;
  - b. Sportello Unico per le Attività Produttive;
  - c. Polizia Locale (polizia amministrativa, polizia commerciale, polizia municipale);
  - d. Trasporti pubblici locali e servizi connessi.
  - e. Sistemi informativi;

---

<sup>1</sup> Inserire la data



- f. Catasto;
  - g. Statistica;
2. Viene effettuato in una fase successiva, attraverso l'approvazione di specifiche convenzioni, il conferimento delle seguenti competenze:
    - a) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali;
    - b) Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
    - c) Fiere, mercati e servizi connessi;
    - d) Protezione civile.
  3. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente statuto.
  4. L'Unione può altresì gestire servizi o esercitare funzioni in nome e per conto di uno o più comuni aderenti. In tal caso, i relativi rapporti tra comune e Unione sono regolati da apposita convenzione.
  5. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali alla amministrazione. La concertazione interistituzionale e tra i soggetti pubblici e privati rappresenta per gli organi di governo dell'Unione il metodo di riferimento per lo sviluppo del processo decisionale ed attuativo degli indirizzi programmatici formulati.
  6. L'Unione svolge le funzioni ad essa attribuite anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Costituiscono riferimenti prioritari, nell'esercizio delle funzioni attribuite e di quelle delegate, gli ambiti di collaborazione con le strutture operative comunali e sovracomunali appositamente costituite per finalità comunque rientranti tra quelle dell'Unione o ad esse collaterali.
  7. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della regione e della provincia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
  8. I rapporti con i comuni limitrofi, la comunità montana, la provincia e la regione sono informati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.
  9. Costituiscono, altresì, finalità dell'Unione:



- a. la promozione di un 'equilibrato assetto del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini;
- b. l'armonizzazione dell'esercizio delle funzioni attribuite con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse;
- c. la valorizzazione del paesaggio, del patrimonio ambientale, linguistico, storico, artistico e culturale dei comuni partecipanti;
- d. l'osservanza del principio di pari opportunità tra i due sessi, nell'ambito delle funzioni esercitate, sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni.;
- e. lo sviluppo e la valorizzazione della pace, della tolleranza e della solidarietà;
- f. l'adesione alle regole ed ai principi della Carta europea delle autonomie locali.

### **ARTICOLO 3 - SEDE DELL'UNIONE**

1. L'Unione ha sede nel comune di Nocera Inferiore in Via Libroia n. 1 - palazzo ex Inam
2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali; il Presidente può disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione.
3. Presso la sede dell'Unione è individuato un apposito spazio, aperto al pubblico, da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti e degli avvisi, in ottemperanza alla normativa vigente.

### **ARTICOLO 4 - ADESIONI ALL'UNIONE**

1. Successivamente alla costituzione, il Consiglio dell'Unione può accettare l'adesione di altri comuni che ne avanzino richiesta, a mezzo di deliberazione del Consiglio proponente, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. La richiesta deve essere sottoposta, entro sessanta giorni, all'esame del Consiglio dell'Unione, che decide sulla sua ammissibilità, con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.
3. L'ammissione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, a condizione che, entro lo stesso termine, i consigli comunali di tutti gli enti aderenti, compreso l'istante, approvino il nuovo statuto dell'Unione.

***E' DATA FACOLTÀ AGLI ALTRI COMUNI, PER GLI EVENTUALI CONFERIMENTI ASSEGNATI IN DOTAZIONE ALL'UNIONE, DI ESIGERE DALL'ENTE ISTANTE QUOTE DI PARTECIPAZIONE, DA DEFINIRSI CON L'ATTO DI AMMISSIONE DI CUI AL COMMA 2 E SECONDO I CRITERI DI CUI***



**ALL'ART. 34.**

**ARTICOLO 5 - SCIoglimento DELL'UNIONE**

1. L'Unione si scioglie quando la metà dei consigli dei comuni partecipanti, abbiano, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberato di recedere dall'Unione stessa.
2. L'Unione si scioglie anche quando la metà dei comuni partecipanti non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti, entro il termine previsto dall'articolo 9.
3. Nei casi di cui ai commi precedenti lo scioglimento ha efficacia sei mesi dopo il verificarsi dell'evento generatore. Nel suddetto periodo, il Consiglio dell'Unione ed i consigli dei comuni partecipanti prendono atto della manifestata volontà di scioglimento. Contestualmente, il Presidente pro-tempore assume le funzioni di commissario liquidatore con tutti i poteri previsti dalla legge, per la chiusura di tutti i rapporti attivi e passivi dell'ente.
4. L'Unione si scioglie, altresì, ove ricorrano, in quanto applicabili, le fattispecie previste dall'art. 141 del T.u.e.l. 18 agosto 2000, n. 267.
5. Nei casi di scioglimento il personale dell'Unione viene convenzionalmente attribuito alle dotazioni organiche dei comuni partecipanti. In difetto di accordo il Presidente liquidatore a stabilire le relative assegnazioni ai singoli comuni, ai sensi del comma precedente.

**ARTICOLO 6 - RECESSO DALL'UNIONE**

1. Ogni comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Il comune recedente deve dare comunicazione, entro il mese di giugno, al Consiglio dell'Unione, che ne prende atto. Il recesso è efficace dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Il recesso non deve recare nocumento all'Unione. All'uopo tutti gli oneri pluriennali in corso continuano ad essere sostenuti con la partecipazione del comune recedente, fino all'estinzione degli stessi.
4. E' consentito al comune recedente di affrancare i medesimi, in tutto o in parte, fatti salvi i diversi accordi conclusi con il Consiglio dell'Unione.
5. Il recesso comporta automaticamente la rinuncia a tutti i diritti afferenti le attività patrimoniali esistenti all'atto del recesso o che in futuro avessero a realizzarsi.

**TITOLO II - ORDINAMENTO STRUTTURALE**

**ARTICOLO 7 - ORGANI DELL' UNIONE**



1. Sono organi dell'Unione:
  - a. il Consiglio
  - b. il Comitato dei Sindaci
  - c. la Giunta esecutiva
  - d. il Presidente.

### **ARTICOLO 8 - STATUS DEGLI AMMINISTRATORI DELL'UNIONE**

1. Ai componenti il Consiglio, il Comitato dei Sindaci e la Giunta esecutiva, nonché al Presidente dell'Unione si applicano le norme previste per i casi di incandidabilità, di ineleggibilità e di incompatibilità rispettivamente dei consiglieri comunali, degli assessori e dei sindaci.

## **CAPO I – IL CONSIGLIO**

### **ARTICOLO 9 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio dell'Unione è l'espressione dei comuni partecipanti per la gestione delle funzioni associate, determina l'indirizzo politico dell'Unione stessa ed esercita il controllo politico-amministrativo, approvando gli atti fondamentali previsti dalla legge per i consigli comunali.
2. Il Consiglio è composto dal sindaco e da due rappresentanti, di cui uno di minoranza, ove presente, per ciascun comune partecipante.
3. Ciascun Consiglio comunale provvede ad eleggere i due rappresentanti tra i propri componenti e tra i membri della giunta comunale, con il sistema del voto limitato.
4. L'elezione del Consiglio deve essere effettuata entro quarantacinque giorni dalla data di costituzione dell'Unione e, successivamente, entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento di ogni Consiglio comunale o dalla data di ammissione all'Unione di un nuovo ente.
5. I componenti il Consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e, comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.
6. I consiglieri decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con la cessazione, per qualunque causa, del mandato loro conferito dal Consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale o di consigliere dell'Unione, per l'insorgere di cause di incompatibilità, ovvero per il venir meno dello status di consigliere, assessore o sindaco del comune di riferimento.



7. Nel caso di decadenza, di cui al comma 6, di un componente eletto nel Consiglio dell'Unione, il Consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione, nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

### **ARTICOLO 10 - CONSIGLIERI**

1. Sono attribuiti ai consiglieri dell'Unione i diritti e i doveri stabiliti dalla legge per i consiglieri comunali. In particolare hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, nonché dalle strutture di servizi, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione.
2. Per i consiglieri che non intervengono alle sedute per un intero anno, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza.
3. Il consigliere viene invitato a giustificare per iscritto le assenze entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notifica della contestazione. Nella prima seduta utile successiva, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e, a maggioranza dei consiglieri assegnati, decide se accoglierle o pronunciare la decadenza. Il silenzio mantenuto dal consigliere sulla contestazione è equiparato alle assenze ingiustificate.
4. Sono cause giustificative delle assenze: le malattie, i motivi inderogabili di lavoro, l'eccessiva distanza dalla sede dell'Unione per motivi contingenti, qualsiasi altra motivazione atta a dimostrare la inequivocabile volontà del consigliere di portare a termine il mandato
5. I consiglieri non residenti nell'Unione, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere domicilio presso la sede dell'Unione.

### **ARTICOLO 11 - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale, che esercita nei modi indicati dal presente statuto e dal regolamento, con il quale si fissano, in particolare, le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
2. Il Consiglio approva il regolamento, e le eventuali modificazioni, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.
3. La presidenza del Consiglio compete al Presidente dell'Unione e, in caso di sua assenza o impedimento, a chi ne fa le veci.



## **ARTICOLO 12 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio definisce l'indirizzo dell'Unione, esercita il controllo politico sull'amministrazione e la gestione, approva, per l'esercizio delle funzioni e servizi attribuiti all'Unione, gli atti fondamentali previsti dalla legge ai consigli comunali.
2. Nell'ambito dell'attività di indirizzo il Consiglio approva direttive generali, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione alla propria attività istituzionale.
3. L'attività di controllo del Consiglio si realizza principalmente mediante l'esercizio dei diritti da parte dei singoli consiglieri, in conformità al presente statuto.
4. Il Consiglio, nella sua prima seduta, procede alla formale nomina del Presidente dell'Unione e della Giunta esecutiva, nonché all'insediamento del Comitato dei Sindaci. In sede di costituzione dell'Unione, il Consiglio nomina quale terzo componente della Giunta esecutiva il Sindaco del Comune all'ultimo posto dell'ordine alfabetico.
5. Nella seduta successiva, da tenersi entro quarantacinque giorni, il Presidente, sentito il Comitato dei sindaci, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
6. Ai fini del presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria nomina di un nuovo Presidente.
7. La convocazione della prima seduta del Consiglio è disposta dal Presidente uscente ovvero, in sua assenza, dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti, entro trenta giorni dalla cessazione del Presidente in carica, ovvero entro 30 giorni dalle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte di almeno due terzi dei comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse all'Unione entro dieci giorni dalla loro efficacia.
8. Le sedute di cui al comma 6 sono presiedute dal sindaco del comune più popoloso aderente all'Unione.

## **ARTICOLO 13 - ADUNANZE**

1. Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste, purché corredate da proposte di deliberazione.
3. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, entro 48 ore, per la trattazione delle questioni urgenti.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio



palese, salvi i casi indicati dal regolamento. La trattazione di argomenti che comportino valutazioni ed apprezzamenti su persone non è pubblica e la votazione si tiene a scrutinio segreto.

5. Le sedute sono valide quando sono presenti almeno un terzo dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Presidente.
6. Il regolamento disciplina ogni altra modalità per la convocazione del Consiglio, per la presentazione e discussione delle proposte, per l'approvazione delle singole deliberazioni e per la partecipazione dei cittadini.
7. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto e le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

## **CAPO II – COMITATO DEI SINDACI**

### ***ARTICOLO 14 - COMITATO DEI SINDACI DELL'UNIONE***

1. Il Comitato dei Sindaci è organo di elaborazione strategica delle politiche d'intervento rispetto alle competenze attribuite all'Unione, nonché sede di coordinamento ed integrazione tra le funzioni proprie dell'Unione, le funzioni esercitate dall'Unione per conto dei comuni, le funzioni esercitate dall'Agenzia di Sviluppo locale Patto Territoriale dell'Agro S.p.A e delle sue collegate e partecipate.
2. Il Comitato è composto dai sindaci dei Comuni aderenti all'Unione. Nell'ambito delle attività di coordinamento delle politiche di promozione dello sviluppo locale, alle riunioni del Comitato in rappresentanza dell'Agenzia di Sviluppo Locale Patto Territoriale dell'Agro S.p.A. partecipa il soggetto competente in materia di coordinamento e sovrintendenza delle iniziative esterne.
3. Nel caso di dimissioni di uno o più Sindaci, il Comitato continua ad essere regolarmente costituito e ad operare con le competenze previste dal presente statuto finché il numero dei suoi membri in carica non sia inferiore ai due terzi dei comuni aderenti. In caso contrario il Comitato è sciolto e le relative competenze sono esercitate dalla Giunta esecutiva.
4. Il Comitato dei Sindaci:
  - a. svolge funzioni istruttorie degli atti di indirizzo programmatici di competenza del Consiglio, relativi alle funzioni attribuite all'Unione;
  - b. approva le convenzioni di delega all'Unione di esercizio di funzioni comunali;
  - c. sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio, approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nonché gli atti di organizzazione generale dell'Unione e provvede alla nomina del Direttore Generale e del Segretario Generale e dei Dirigenti.



2. Il Presidente ha competenza e poteri di indirizzo e vigilanza sull'attività degli assessori e impartisce direttive al Direttore Generale dell'Unione in ordine agli indirizzi funzionali di attività.
3. Il Presidente è competente, nell'ambito della disciplina regionale e limitatamente ai servizi di competenza dell'Unione, a coordinare gli orari dei servizi pubblici e quelli di apertura al pubblico degli uffici dell'Unione con le esigenze complessive e generali degli utenti, nel rispetto degli indirizzi espressi dal Consiglio dell'Unione.
4. Il Presidente promuove, assume iniziative ed approva con atto formale gli accordi di programma con tutti i soggetti previsti dalla normativa vigente.
5. Il Presidente può concedere delega agli assessori per la trattazione di determinate materie; la delega è riferita esclusivamente ai compiti di indirizzo, controllo e sovrintendenza.

### **ARTICOLO 18 – GIUNTA ESECUTIVA**

1. Il Presidente in carica, il Sindaco che lo ha preceduto nel mandato e quello che lo seguirà, denominati Assessori, compongono la Giunta esecutiva. La nomina formale della Giunta esecutiva è effettuata dal Consiglio, previa verifica dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e della dichiarazione di disponibilità dei Sindaci a cui, nel rispetto della previsione del comma 1., compete l'assunzione dell'incarico.
2. La Giunta esecutiva ha competenze in materia di programmazione gestionale e controllo dell'attività dell'Unione in attuazione degli atti d'indirizzo formulati dal Consiglio, per le materie attribuite all'Unione, nonché degli indirizzi del Comitato dei Sindaci, per le materie delegate dai comuni. La Giunta esecutiva coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni ad esso attribuite.
3. Le sedute della Giunta esecutiva sono segrete e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese. Alle sedute partecipano il Direttore Generale e il Segretario.
4. Le sedute della Giunta esecutiva sono valide quando sono presenti almeno due dei suoi componenti.
5. La Giunta esecutiva opera attraverso deliberazioni collegiali. Le relative decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le deliberazioni sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.
6. La formale nomina della Giunta esecutiva viene effettuata dal Consiglio a seguito della verifica dell'inesistenza di motivi di ineleggibilità degli Assessori e della dichiarazione di disponibilità dei Sindaci a cui, nel rispetto della previsione del comma 1., compete l'assunzione dell'incarico.
7. In caso di rinuncia all'assunzione dell'incarico di Assessore, ovvero di dimissioni di un Assessore, il Consiglio provvede alla surroga dell'Assessore secondo l'ordine definito al comma 1.
8. L'Assessore che assumerà l'incarico di Presidente nel semestre successivo



svolge funzioni di Vicepresidente dell'Unione.

### **ARTICOLO 19 - INCOMPATIBILITÀ PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI DELL' UNIONE**

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità – previste dalla normativa vigente – con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni di legge.
2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessata/o, il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

### **ARTICOLO 20 - DIVIETO DI INCARICHI E CONSULENZE**

1. Al Presidente, agli assessori e ai consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

### **ARTICOLO 21 - PERMESSI, INDENNITÀ**

1. Al Presidente, agli assessori ed ai consiglieri si applicano le norme di legge, per quanto attiene i permessi e le indennità spettanti.

### **ARTICOLO 22 - REGOLAMENTI**

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fissati dal legge e dal presente statuto.
2. Entro sei mesi dall'insediamento, il Consiglio delibera il regolamento di contabilità, il regolamento per la disciplina dei contratti, nonché i regolamenti per il funzionamento degli organi, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.
3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei comuni facenti parte per quindici giorni.

### **ARTICOLO 23 - CONTROLLO SUGLI ATTI DELL' UNIONE**

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i comuni e le province.

## **TITOLO III - PARTECIPAZIONE**

### **ARTICOLO 24 - CRITERI GENERALI**



1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dalla specifico regolamento, da adottare e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.
2. A tal fine l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione delle cittadine e dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.
3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.
4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi delle cittadine e dei cittadini. che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.
5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all'Unione.

#### **ARTICOLO 25 - CONSULTAZIONI**

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali - verificata la loro conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione - si dovrà tener conto in sede deliberante.
2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni componenti, la comunità montana, l'amministrazione provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.
3. I comuni e le organizzazioni sindacali di categoria sono invitati a partecipare alla fase di elaborazione degli indirizzi dell'Unione, segnatamente nella predisposizione di piani e dei programmi.
4. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che le/i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.

#### **ARTICOLO 26 - ISTANZE, OSSERVAZIONI, PROPOSTE**

1. Le cittadine, i cittadini gli organi dei comuni componenti l'Unione, le





associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.
3. Le presentatrici ed. i presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o una/un loro rappresentante esplicitamente delegata/o per iscritto - possono essere sentite/i dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

### **ARTICOLO 27 - REFERENDUM CONSULTIVO**

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo, che non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
2. L'indizione del referendum può essere richiesta da:
  - a. il Consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
  - b. almeno la metà dei consigli comunali dei comuni componenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza dei consiglieri assegnati;
  - c. il dieci per cento, almeno, del corpo elettorale dell'Unione, che deve esprimersi mediante la presentazione al Consiglio dell'Unione di una proposta scritta, contenente le firme autenticate delle promotrici e dei promotori.
3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dalle elettrici e dagli elettori devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum.
4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente statuto.
5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il Consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.
6. Il referendum, è considerato valido qualora abbia votato il 50%+1 della popolazione residente nell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.
7. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dalla/dal Presidente, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare,



mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

## **TITOLO IV - FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

### **ARTICOLO 28 - CONVENZIONI**

1. L'Unione può stipulare con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.
2. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:
  - a) le ragioni tecniche , economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione
  - b) i fini e la durata della convenzione
  - c) le modalità di finanziamento
  - d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati
3. Per l'espletamento di tutte le attività, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del Comitato dei Sindaci e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della regione e di altri enti pubblici, degli uffici dei comuni componenti, dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite nonché dell'Agenzia di Sviluppo locale Patto Territoriale dell'Agro S.p.A e delle sue collegate e partecipate.

### **ARTICOLO 29 - ACCORDI DI PROGRAMMA**

1. Per l'esecuzione di interventi, opere, programmi che coinvolgano una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, nel quale devono essere indicati:
  - a) tempi previsti;
  - b) modalità di finanziamento;
  - c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute

## **TITOLO V - UFFICI E PERSONALE**



### **ARTICOLO 30 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti.
2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.
3. L'Unione ha una Direzione Generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente.
4. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di gestione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.
5. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.
6. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

### **ARTICOLO 31 - PERSONALE DELL' UNIONE**

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della pianta organica, e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dai comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite, così come del personale delle società miste partecipate dai Comuni aderenti o dall'Unione stessa.
2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli comuni.
3. Nel caso in cui, entro il termine previsto dalla legge, - e comunque in ogni caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei comuni interessati.
4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
5. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.



6. L'Unione informa le/i rappresentanti delle lavoratrici e dei lavoratori democraticamente individuate/i circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

## **TITOLO VI - ORDINAMENTO FINANZIARIO**

### ***ARTICOLO 32 - ORDINAMENTO***

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.
2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.
3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti.

### ***ARTICOLO 33 - RISORSE FINANZIARIE***

1. La finanza dell'Unione è costituita da:
  - a. contributi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e provinciali;
  - b. trasferimenti operati dai comuni componenti;
  - c. tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d. risorse per investimenti;
  - e. altre entrate
2. contributi erogati dalla Unione Europea e altri organismi.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, l'Unione istituisce, con deliberazione consiliare. tributi, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

### ***ARTICOLO 34 - RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI COSTITUENTI L'UNIONE***

1. L'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti affidati direttamente dall'Unione stessa.  
I comuni stabiliscono con deliberazione consiliare la quota annua dei trasferimenti statali, regionali e provinciali da versare all'Unione secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente; per l'espletamento di servizi che hanno particolari



caratteristiche tecniche, il predetto criterio di proporzionalità potrà essere basato anche su altri parametri, da concordarsi preventivamente, previa adozione di apposita deliberazione uniforme da parte delle Giunte Municipali dei Comuni aderenti.

2. I comuni possono stabilire altresì di vincolare quota parte dell'avanzo di amministrazione accertato con l'ultimo conto consuntivo approvato, destinandolo all'Unione, in base ai criteri stabiliti dal precedente comma 2.

### **ARTICOLO 35 - ATTIVITÀ FINANZIARIA**

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'Articolo 152 del T.U. n. 267/2000.
2. Nel Regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.
3. Il Regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.
4. Il Regolamento di contabilità contiene le norme regolamentari che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio della/del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

### **ARTICOLO 36 - BILANCIO**

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge.
2. Il primo anno finanziario dell'Unione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Il bilancio annuale di previsione - redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.
4. Al bilancio annuale sono allegati:
  - a. la relazione previsionale e programmatica
  - b. il bilancio pluriennale
  - c. tutti i documenti previsti dall'Articolo 172 del T.U. 267/2000



5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

### **ARTICOLO 37 - RENDICONTO**

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute negli Articolo 227 e seguenti del T.U. n. 267/2000
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.
3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall'Articolo 227 comma 4° del T.U.E.L.:
  - a. la relazione illustrativa della giunta che, ai sensi dell'Articolo 151 comma 6° del T.U.E.L., esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti
  - b. la relazione della/del revisore del conto, ai sensi dell'Articolo 239 comma 1° lettera "d" del T.U.E.L
  - c. l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza
4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

### **ARTICOLO 38 - CONTROLLO INTERNO**

1. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
2. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
  - a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
  - b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;
  - c) valutare le prestazioni del personale;
  - d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani,



programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

### **ARTICOLO 39 - REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un collegio dei revisori secondo le disposizioni di cui al titolo VII del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.L..
2. Ai sensi di quanto disposto dall'Articolo 239, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ai revisori dei conti potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni loro affidati.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

### **ARTICOLO 40 - PERSONALE**

1. Fino all'adozione della dotazione organica ed assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione a norma dell'Articolo 30 del T.U.E.L. ovvero all'istituto del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni, ecc., sussistendone gli estremi di legge.

### **ARTICOLO 41 - SEGRETARIO DELL' UNIONE**

1. Fino all'assegnazione di un proprio segretario, l'Unione si avvale, previa richiesta alla Agenzia Regionale dei Segretari e previa stipulazione di convenzione, del segretario comunale di uno dei comuni che la compongono.

### **ARTICOLO 42 - ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento dei controlli stabiliti dalla legge, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Campania, unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio

### **ARTICOLO 43 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE**

1. La prima seduta del Consiglio dell'Unione viene convocata e presieduta dal Sindaco del Comune più popoloso entro dieci giorni dalla data di ricevimento di tutte le nomine delle componenti e dei componenti, effettuate a norma del quinto comma del precedente articolo 9.

